

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CASA NEL SOLE ODV"

Capo I - Norme Generali

Art. 1 – Costituzione e natura

È costituita con durata illimitata con sede a Faicchio (BN) alla via D.A. Palmieri n. 25, successivamente il 28/10/2007 trasferita in Airola (BN) al Corso Caudino, 47 e quindi trasferita ad Arpaia (BN) in Via Delle Grazie s.n.c., C/o Convento Frati Minori, in data 28/02/2016, l'Associazione di volontariato "CASA NEL SOLE, ODV", la quale intende condividere la condizione degli emarginati, specialmente del mondo giovanile, con particolare attenzione ai tossicodipendenti.

L'Associazione ha struttura democratica ed opera – di norma nell'ambito territoriale campano – mediante attività di volontariato, prestata in modo personale, spontaneo e gratuito dai propri aderenti, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per i fini di solidarietà indicati nello Statuto.

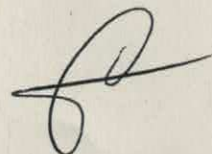
Art. 2 – Obiettivi

Lo scopo proprio dell'Associazione si articola nei seguenti obiettivi:

- a) sensibilizzazione delle persone e delle istituzioni ai problemi dell'emarginazione e delle dipendenze in genere;
- b) prevenzione dei fenomeni di emarginazione, attraverso la individuazione e la rimozione delle cause che li determinano;
- c) recupero fisico e psichico dell'emarginato, specialmente tossicodipendente, nel rispetto della sua dimensione umana, culturale, spirituale e religiosa, e sul presupposto della sua insostituibile, libera e convinta collaborazione;
- d) reinserimento nelle strutture familiari e sociali degli emarginati che abbiano raggiunto un sufficiente equilibrio psico-fisico;
- e) promozione di qualunque iniziativa a carattere culturale, che tenda all'arricchimento di conoscenza e di responsabilizzazione individuale e sociale soprattutto nell'ambiente giovanile;
- f) attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, culturali o formativi;
- g) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

Art. 3 - Modalità d'azione

Gli obiettivi dell'Associazione vengono realizzati mediante l'uso di proprie metodologie già largamente sperimentate e con spirito di testimonianza disinteressata, che sia del tutto neutrale rispetto a qualunque opzione religiosa e politica e che abbia la esclusiva ambizione del servizio all'uomo, reso nella prassi di una concreta solidarietà che privilegi unicamente i più deboli e i più umili.



L'Associazione per il raggiungimento dei fini, si avvale degli strumenti più idonei, tra i quali la stampa di libri, la pubblicazione di giornali e di riviste, la produzione e la distribuzione di filmati e audiovisivi.

Gli organi sociali non individuali si considerano regolarmente costituiti quando sia presente la metà più uno dei soggetti statutariamente legittimati al voto, ed esprimono in maniera giuridicamente efficace la propria volontà quando sulla proposta in discussione si raggiunga, con voto libero e segreto, la maggioranza assoluta dei consensi, salvo i casi nei quali lo Statuto prevede maggioranze più qualificate.

Art. 4 - Ammissione e numero degli associati

Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenza e conoscenza.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti e di attenersi alle Deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

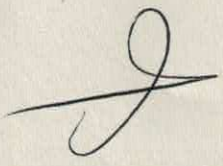
Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il numero degli associati è illimitato.

Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati - Perdita della qualifica di associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;



L'Associazione si struttura in un numero aperto di Centri, ciascuno dotato di autonomia e collegato agli altri nei limiti e con le previsioni del presente Statuto, e ciascuno tendente,

Art. 6 - Associazione e Centri

Capo II - Struttura ed organi

trasmissibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

almeno 3 mesi prima

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta

adeguatamente all'associato.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le

materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

annualmente stabiliti dall'Assemblea;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini

senza fini di lucro, anche indiretto;

svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito,

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

Gli associati hanno l'obbligo di:

consultare i libri associativi;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- frequentare i locali dell'associazione;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- esaminare i libri sociali;

Senza
Entrate
Uscite

anche secondo le modalità dettate da appositi Regolamenti, a realizzare gli obiettivi
dell'Associazione, o con carattere di residenzialità nel caso in cui costituisca un centro di
ospitalità per volontari ed emarginati, o con carattere non residenziale nel caso in cui sia
animata unicamente da volontari, operanti nell'ambito del territorio in cui il Centro ha la sua
sede.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Il conferimento delle qualità di componenti degli organi associativi investe l'interessato di un
onere di servizio totalmente gratuito. **Ai componenti gli organi associativi non può essere
attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione**

Art. 8 - Assemblea generale

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro
degli associati. Dell'Assemblea fanno parte i soci Fondatori che ne sono membri di diritto
permanente.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante
delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il
luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7
giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati o
attraverso la pubblicazione sul sito dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è
fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e il soggetto incaricato della
revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28
del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

Stato di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per

motivazione.

alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea

favorevole dei 3/4 degli associati

devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto

Per modificare l'Atto Costitutivo, lo Statuto, deliberare lo scioglimento dell'associazione e la

in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e

numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la

modo alle attività dell'Associazione stessa.

previste dagli Art. 8, 9, 10, 16 quando per almeno 3 anni non abbiano partecipato in alcun

deliberazione, l'Assemblea può privare uno o più soci Fondatori dei poteri o prerogative

Su proposta del Consiglio Direttivo, da assumersi con la votazione dei 2/3 dei presenti la

Fondatori e, segnatamente, quelli di cui agli Art. 8, 9, 10, 16.

deliberazione, l'Assemblea può attribuire ad uno o più soci tutti i poteri previsti per i soci

- qualunque altra materia non assegnata alla competenza di altri organi sociali.

sua competenza.

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla

- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

- delibera lo scioglimento;

- delibera la determinazione delle quote sociali;

- approva il Regolamento dei Centri;



all'attività computa.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito
convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente
maggioranza dei presenti.
Dura in carica 3 anni, come il Consiglio Direttivo, e cessa per scadenza del mandato, per
dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la
Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i Soci Fondatori a maggioranza dei presenti.
Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni,
nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Art. 10 - Il Presidente

la ratifica, esse perdono qualunque efficacia.
ratifica delle deliberazioni assunte dal Consiglio in via di urgenza. Ove le deliberazioni non conseguano
dell'Assemblea, la quale dovrà essere convocata, nel termine massimo di 60 giorni, per la
I relativi verbali devono essere comunicati, non oltre il termine di 7 giorni, ai componenti
competenza dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può, con voto unanime, assumere decisioni sulle materie proprie di
In casi straordinari di necessità e di urgenza, da motivare congruamente nel relativo verbale,
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
componenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei
Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
dell'Associazione.
Segretario, di Economo e di Responsabile dei vari settori in cui si articola l'attività
Almeno due membri devono essere scelti tra i soci fondatori.
che abbiano un'anzianità di soci di almeno un biennio.
Il Consiglio Direttivo è composto, oltre dal Presidente, che ne è membro di diritto, da altri 6
componenti, eletti ogni 3 anni, con voto segreto dall'Assemblea Generale tra i propri membri
affidati;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati e la misura delle quote sociali;

Egli è responsabile del perseguimento degli obiettivi sociali, coordina le attività di tutti i Centri e dell'Associazione, che promuove e sviluppa, ha diritto a presenziare a tutte le riunioni degli organi collegiali dei singoli Centri, con diritto di parola e di voto.

Può designare uno o più Vice-Presidenti che collaborano con lui e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

Art. 11 - Organi dei Centri

Sono organi dei Centri, l'Assemblea del Centro, il Consiglio Esecutivo, il Segretario.

Art. 12 - Assemblea dei centri

L'assemblea dei centri è costituita dai soci che possono essere persone fisiche o Enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro.

L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Ogni socio ha il diritto di elettorato attivo e passivo e concorre, assieme agli altri soci e secondo le previsioni statutarie, alla individuazione delle finalità associative, contribuisce economicamente alla vita associativa, collabora, in maniera coerente e irreprensibile, alla realizzazione degli obiettivi sociali.

Acquiscono la qualifica di fondatori i soci che sottoscrivono l'atto di costituzione dell'Associazione, sono benemeriti quelli che si distinguono per prestazioni personali o per elargizioni economiche di speciale dignità.

Appartengono alla competenza dell'Assemblea del Centro:

- a) l'elezione del Consiglio Esecutivo e del Segretario;
- b) la deliberazione del programma annuale di attività del Centro;
- c) la deliberazione di proposte al Consiglio Direttivo di modifiche allo Statuto dell'Associazione e al regolamento dei Centri;
- d) qualunque altra materia attinente alla vita dell'Associazione, non assegnata alla competenza di altri organi sociali.

Art. 13 - Consiglio Esecutivo

Il Consiglio Esecutivo è composto oltre che dal Segretario, che ne è membro di diritto,

da altri 4 soci, eletti con voto segreto ogni 3 anni dall'Assemblea del Centro, ai quali, su indicazione del segretario, vengono affidate le funzioni di Economo e di Responsabile dei vari settori in cui si articola l'attività del Centro.

Il Consiglio Esecutivo predispone il programma annuale di attività del Centro e collabora con il Segretario nella realizzazione dei fini associativi nell'ambito del Centro.

Art. 14 - Il Segretario

Il Segretario del Centro, eletto ogni 3 anni, con voto segreto, dall'Assemblea del Centro è l'organo di collegamento tra il Centro, che rappresenta e dirige, e l'Associazione, alla



Ai fini di cui al precedente art. 16, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati,

ART. 18 - Divieto di distribuzione degli utili

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

- contributi pubblici;
- altre entrate comunque denominate;
- da eventuali contributi, donazioni o lasciti di enti e privati;
- dai beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione;
- dalle quote dei soci stabilite di anno in anno dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo;

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 17 Patrimonio

Capo III - Rapporti patrimoniali e finanziari

Per rendere più completa tale funzione, alla Commissione Disciplinare è anche attribuito il compito di giudicare della coerenza dei comportamenti dei singoli o sociali con gli obiettivi dell'Associazione, nonché quello di interpretare autenticamente le norme statutarie e regolamentari.

Per eventuali controversie all'interno dei singoli Centri o nei rapporti tra Centri ed Associazione, così pure per ogni divergenza tra soci o per qualunque contenzioso relativo alla costituzione o allo scioglimento del rapporto sociale con i singoli o con i Centri, la competenza è devoluta ai soci Fondatori, i quali sin dalla nascita dell'Associazione, costituiscono la Commissione Disciplinare, che delibera insindacabilmente, a voti segreti e a maggioranza.

Art. 16 - Commissione Disciplinare

Il Presidente, oltre la facoltà di intervento personale alle riunioni degli organi collegiali del Centro di cui all'Art. 10 del presente Statuto, ha diritto a far intervenire alle riunioni medesime fino a 2 membri del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola e di voto.

Egli deve, perciò, essere tempestivamente informato delle riunioni e degli argomenti di discussione.

Art. 15 - Norme comuni sull'attività degli organi collegiali del Centro

realizzazione dei cui obiettivi collabora, in stretto rapporto con il Presidente, coordina e promuove l'attività degli organi collegiali del Centro che presiede.

lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 19 - Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il bilancio e il conto consuntivo sono unici per l'Associazione.

Al relativi documenti contabili confluiranno le attività e le passività della gestione dei vari Centri, singolarmente individuate.

Ove, a conclusione della gestione finanziaria annuale, si evidenziano residui attivi, essi saranno integralmente iscritti tra le voci di entrata dell'anno successivo, e per questo, non potranno essere in nessuna misura divisi tra soci.

Il controllo dell'attività finanziaria dell'Associazione è affidato ad un Collegio di 3 sindaci, eletto ogni 3 anni dall'Assemblea Generale con voto segreto.

ART. 20 - Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- Registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

ART. 21 - Volontari

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Al Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni

prevenitivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione le eventuali giacenze patrimoniali, residue all'eliminazione delle passività, saranno devolute in favore di associazioni analoghe, individuate dall'Assemblea Generale, o in caso di impossibilità, da parte del Consiglio Direttivo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. (cfr. Art. 9 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117).

Capo IV - Norme transitorie

Art. 23 - Costituzione dei primi organi sociali

Al momento della stesura dell'Atto costitutivo dell'Associazione i soci fondatori designeranno, previa votazione segreta e a maggioranza di voti, il primo Presidente e il primo Consiglio Direttivo.

Gli stessi soci fondatori provvederanno alle sostituzioni degli organi sociali che venissero a mancare, qualora, in quel momento, l'Assemblea Generale non fosse già costituita.

Art. 24 - Adozione delle prime norme regolamentari

Alla stesura dei Regolamenti necessari per il concreto inizio dell'attività dell'Associazione e dei Centri, ove non siano ancora costituiti i competenti organi sociali, provvederanno i soci fondatori, con deliberazione da assumere a maggioranza e con voti segreti.

ART. 25 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Associazione "Casa dei Sole ONV"
Via Giuseppe Garibaldi, 42
82011 ARMAIA (BN)

il Presidente
Guglielmo

Entrate
Direzione Provinciale di Benevento
Ufficio Territoriale di Benevento

Eseguita registrazione il **20 OTT. 2020**

N° **2207** Mod. **3** Vol. **1**

Pagati € **esente**

Art. 2 D.L. 14/3/2011



REGISTRAZIONE EFFETTUATA
DA VERRILLO SALVATORE
CONFERMATA DAL FUNZIONARIO

(*) Firma su delega del
Direttore Provinciale
Fernando Marotta
(disposizione di delega n. **10/42/22**)
MASSIMO FRANCESCHI